

Circolare n. 16 - fiscale  
del 18.07.2025

### Sommario

1. abolizione della versione cartacea degli scontrini
2. novità fiscali per i lavoratori dipendenti

- 1 -

La Commissione Finanze ha recentemente approvato una proposta di legge che mira ad abolire gli scontrini fiscali di carta, con l'obiettivo di velocizzare il passaggio ad un sistema automatico ed integrato di comunicazione delle transazioni all'Agenzia delle Entrate ed al contempo a ridurre rifiuti non riciclabili di carta termica, per ora smaltibili solo tramite combustione ed altamente inquinanti.

Il percorso volto alla completa eliminazione degli scontrini cartacei prevede una durata di almeno tre anni, seguendo le tappe sottoelencate:

- 1° gennaio 2027: scadenza prevista per l'abolizione degli scontrini cartacei per le imprese della grande distribuzione;
- 1° gennaio 2028: scadenza prevista per l'abolizione degli scontrini cartacei per tutti i soggetti con un volume d'affari superiore ad una determinata soglia da stabilire;
- 1° gennaio 2029: scadenza prevista per l'abolizione degli scontrini cartacei per tutti gli esercenti.

Si precisa che l'eliminazione ventilata riguarda esclusivamente il documento cartaceo; resta salvo l'obbligo di memorizzare e trasmettere i corrispettivi delle transazioni all'Agenzia delle Entrate.

Conseguentemente, i clienti potranno comunque continuare a richiedere lo scontrino cartaceo per i loro acquisti.

Inoltre, l'approccio graduale per questa transizione preventiva l'obbligo per gli esercenti di dotarsi anche di versioni smaterializzate dei documenti fiscali, utili sia per eventuali opzioni di reso successive all'acquisto sia a possibilità di detrazione in sede di dichiarazione dei redditi per determinate specie di spese sostenute.

Si ricorda infine che il primo vero passo per questa riforma si concretizzerà già a partire dal 1° gennaio 2026, data a decorrere dalla quale comincerà l'obbligo di collegamento tra il Pos (tecnicamente lo strumento elettronico di pagamento) ed il registratore di cassa telematico con cui avviene l'emissione dello scontrino; tramite l'utilizzo di un unico apparecchio, gli esercenti emetteranno così il corrispettivo contestualmente alla emissione della copia della ricevuta comprovante l'avvenuto pagamento elettronico dell'acquisto ed in questa sede si renderà progressivamente facoltativa la stampa della sua versione cartacea.

La ratio, dunque, consisterà nel lungo termine nel sovraintendere l'intero iter di generazione della prova di acquisto in luogo a una vendita su un supporto completamente dematerializzato.

- 2 -

Nella circolare n. 4/E, si conferma quanto anticipato nel D. Lgs. 192/2024 ed a seguire nella L. 204/2024 (c.d. Legge di Bilancio 2025): tra gli interventi principali, l'Agenzia si sofferma sull'introduzione dei tre scaglioni di reddito Irpef, aggiornati come quanto segue:

- per i redditi fino ad € 28.000, l'applicazione di un'aliquota pari al 23%;

- per i redditi compresi tra € 28.001 ed € 50.000, l'applicazione di un'aliquota pari al 35%;
- per i redditi superiori ad € 50.001, l'applicazione di un'aliquota pari al 43%.

Oltre a tale novità, l'Agenzia dispone precisazioni anche in merito alle detrazioni fiscali riconosciute a chi riceve un reddito da lavoro dipendente, dove a tal proposito si ricorda come, a seguito delle modifiche degli scaglioni Irpef, muta a cascata il quadro delle relative detrazioni fiscali su cui i lavoratori dipendenti possono fare affidamento.

Le nuove agevolazioni, infatti, prevedono che:

- per i redditi fino ad € 15.000, l'importo della detrazione fiscale è stato aumentato ad € 1.955 euro rispetto ad € 1.800 del 2024 (con l'immediata conseguenza che la nuova "no tax area", cioè il tetto di reddito entro il quale il contribuente non è tenuto a versare imposte, si attesta ad una soglia pari ad € 8.500 lordi);
- per i redditi compresi tra € 15.001 ed € 28.000, l'importo della detrazione deriva dall'operazione  $1.910 + 1.190 \times [(28.000 - \text{reddito}) / (28.000 - 15.001)]$ ;
- per i redditi compresi tra € 28.001 ed € 50.000, da 28.001 a 50.000 euro di reddito, l'importo della detrazione deriva dalla formula  $1.910 \times [(50.000 - \text{reddito}) / (50.000 - 28.001)]$ ;
- per i redditi superiori ad € 50.001, non spetta alcuna detrazione fiscale.

Infine, a partire da giugno 2025, il Governo ha reso strutturale, come ulteriore supporto verso i lavoratori dipendenti, un nuovo taglio del cuneo fiscale per chi percepisce redditi fino ad € 40.000 (nel 2024 pari ad € 35.000), quale somma aggiuntiva non tassata calcolata progressivamente in base al reddito del lavoratore (risultato della somma tra quanto erogato nei primi 5 mesi del 2025 con quanto prospetticamente verrà erogato nei successivi 7 mesi con relativa tredicesima mensilità), somma quantificata moltiplicando suddetto reddito con le seguenti basi percentuali:

- per i redditi fino ad € 8.500, l'applicazione di un'aliquota pari al 7,1 %;
- per i redditi compresi tra € 8.501 ed € 15.000, l'applicazione di un'aliquota pari al 5,3 %;
- per i redditi compresi tra € 15.001 ed € 20.000, l'applicazione di un'aliquota pari al 4,8 %.

A tal riguardo, lo Stato sancisce anche un'ulteriore detrazione fiscale fissa pari ad € 1.000 per i redditi compresi tra € 20.001 ed € 32.000, mentre inserisce una detrazione decrescente, che da una soglia massima pari ad € 1.000 va progressivamente ad azzerarsi, per chi percepisce redditi compresi tra € 32.001 ed € 40.000.

In questo scenario, sarà facoltà del lavoratore stesso eventualmente presentare rinuncia al proprio datore di lavoro relativamente alle detrazioni sopraesposte se già consapevole che l'ammontare complessivo dei suoi redditi sforerà le nuove soglie sancite dalla normativa introdotta tali per cui il contribuente non si rende più idoneo a beneficiare delle conseguenti agevolazioni.

Il fine del Legislatore è dunque quello di alleggerire definitivamente, per le mensilità di competenza successive a giugno 2025 compreso in poi, il carico fiscale sulle imprese ed a ricaduta la pressione fiscale sui lavoratori dipendenti in busta paga, in specie per le fasce di reddito meno abbienti.

Lo Studio resta a disposizione per qualsivoglia ulteriore chiarimento.

Cordiali saluti.  
Gianluca Broglia